

Sent. 7767/07
Rep. /



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice della Sez.4° Civile del Tribunale di Milano dr.ssa
M.L.Padova, nella causa iscritta al n.21238/04 R.G., avente ad
oggetto un'azione di rivendicazione di beni immobili promossa da

[REDACTED]

tutti con l'avv. G. Lomartire

- ATTRICI -

CONTRO

[REDACTED]

entrambi con l'avv. C. Vitali

- CONVENUTI -

E

[REDACTED]

avv. G. Chitone e C. Pirola

- TERZO CHIAMATO -

E

- 1) dichiara il difetto di legittimazione attiva degli attori;
- 2) dichiara non luogo a provvedere sulle domande riconvenzionali svolte dai convenuti e dai terzi chiamati;
- 3) condanna gli attori, in via tra loro solidale, a rimborsare le spese di lite a tutte le altre parti processuali, liquidandole in € 120,00= per spese, € 3.300,00= per diritti ed € 3.450,00= per onorari oltre rimborso spese forfettario ed accessori di legge in favore dei convenuti [REDACTED] in € 2.000,00= per diritti ed € 1.650,00= per onorari oltre rimborso spese forfettario ed accessori di legge in favore del convenuto [REDACTED] in € 198,40= per spese, € 3.239,00= per diritti ed € 3.800,00= per onorari, oltre rimborso spese forfettario ed accessori di legge in favore dei terzi chiamati [REDACTED] in € 3.290,00= per diritti ed € 3.800,00= per onorari, oltre rimborso spese forfettario ed accessori di legge in favore dei terzi chiamati eredi [REDACTED] in € 2.173,00= per diritti ed € 1.656,00= per onorari, oltre rimborso spese forfettario ed accessori di legge in favore della terza chiamata [REDACTED] in € 189,00= per spese, € 2.173,00= per diritti ed € 1.656,00= per onorari, oltre rimborso spese forfettario ed accessori di legge in favore della terza chiamata [REDACTED]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La legitimatio ad causam, quale condizione dell'azione, costituisce una questione preliminare di rito che va decisa in via pregiudiziale rispetto alle preliminari di merito costituite, tra l'altro, dall'eccezione di prescrizione. ((

Per tale ragione la questione in esame va valutata alla stregua della prospettazione che la parte compie, individuando i profili ed i titoli in base ai quali essa agisce in giudizio.



Dalla lettura della citazione introduttiva del giudizio si evince che gli attori hanno adito il Tribunale "ai sensi degli art. 460, 948, 1165 e 2943 c.c." e "nella loro qualificata veste di chiamate all'eredità per successione a titolo legale del Sig. Giuseppe Volpi".

Poiché le attrici agiscono dunque nella semplice veste di chiamate all'eredità, esse sono legittimate esclusivamente a compiere atti conservativi, dai quali esula chiaramente l'azione di rivendicazione svolta nel presente giudizio.

A fronte di ciò, d'altro canto, neppure emerge aliunde che vi sia stata quantomeno una condotta inequivoca da parte delle stesse, tale da denunciare l'intervenuto acquisto della qualità di eredi del de cuius. Tale valenza non può essere attribuita alla presentazione della denuncia di successione ed al pagamento dei relativi oneri in quanto, per costante orientamento giurisprudenziale, rappresentano unicamente un adempimento di carattere amministrativo/fiscale.

Il carattere assorbente dell'accertato difetto di legittimazione in capo alle attrici comporta una preclusione all'indagine sulla fondatezza non solo delle domande azionate giudizialmente dalle attrici, ma anche delle ulteriori eccezioni di carattere preliminare sollevate dalle controparti e delle domande svolte in via riconvenzionale dai convenuti e dai terzi chiamati.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate.

Milano, 20.06.07.

Il Giudice

Ue. Le. Padova

